

## Allegato 4

### REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO FONDO FORTUNE 33

#### **Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo**

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari denominato Fondo Fortune 33 e di seguito chiamato Fondo.

#### **Art. 2 – Scopo e caratteristiche del Fondo**

Lo scopo del Fondo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dal sottoscrittore di un contratto espresso in quote del Fondo stesso. I proventi derivanti dalla gestione – compresi gli utili e le perdite di realizzo – al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi agli investimenti e disinvestimenti e delle spese di cui all'art.5, non sono distribuiti al partecipante, ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si configura quindi come fondo di accumulazione.

#### **Art. 3 – Criteri di investimento del Fondo Interno**

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura azionaria mediante una gestione attiva principalmente in azioni europee ed in particolare italiane, con un numero ridotto di titoli. I titoli azionari possono rappresentare anche il 100% del totale degli attivi investiti nel Fondo, fatto salvo che ogni singolo titolo potrà rappresentare al massimo il 70% della totalità degli attivi stessi.

Nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. n. 174 del 17/03/95 e dal provvedimento ISVAP n. 981 G del 16/09/98, la Società può investire il patrimonio del Fondo in:

- Valori e quote di O.I.C.R. che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE;
- Valori mobiliari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico.

Gli impegni della Società, che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con le riserve matematiche relative al contratto collegato al Fondo ed espresso in quote de Fondo stesso.

La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del Fondo, nel rispetto di quanto stabilito nel provvedimento ISVAP n.297 del 19/07/1996.

#### **Art. 4 - Destinazione dei Versamenti**

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma nel rispetto dei limiti previsti all'Art. 3 del presente Regolamento.

Gli investimenti vengono effettuati entro il primo mercoledì che segue di almeno 5 giorni lavorativi la data di incasso dei premi.

I disinvestimenti vengono effettuati entro il primo mercoledì che segue di almeno 20 giorni lavorativi la data di ricezione delle richieste da parte della Società.

La società, anche in assenza di operazioni, effettua comunque la valorizzazione degli attivi l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Nel caso in cui la mancata quotazione di un valore mobiliare non permettesse alla Società di determinare il valore delle quote, le operazioni di investimento e di disinvestimento riguardanti il contratto verranno posticipate al giorno della quotazione successiva.

**CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.**

Sede sociale: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax + 39 02 76 00 81 49 - PEC cardifspa@pec.cardif.it - www.bnpparibascardif.it

Società per azioni - Capitale Sociale € 195.209.975 iv. - P.I., C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 - R.E.A. n° 1475525

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996)

Iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00126 - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif



#### **Art. 5 – Spese, oneri e commissioni a carico del Fondo**

Sono previsti a carico del Fondo:

- a) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- b) spese di amministrazione delle attività del Fondo dello 0,0417% mensili, trattenute dal Fondo con ricorrenza settimanale. Tali spese sono calcolate col metodo pro-rata in base ai giorni effettivi di competenza e viene prelevata secondo le scadenze di cui Art. 5;
- c) spese per l'attività di revisione svolta dalla Società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo;
- d) commissioni di gestione massime applicate dalle S.G.R., per le quote di O.I.C.R. presenti in portafoglio, del 2,5% annue ed eventuali spese di investimento/disinvestimento. Tali spese, che gravano indirettamente sul valore unitario della quota del Fondo Interno, sono trattenute direttamente dalla società che gestisce l'O.I.C.R. stesso. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società comunicherà al Contraente tale modifica concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Si precisa che ogniqualvolta il patrimonio del Fondo venga investito in OICR promossi, istituiti o gestiti, da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia, sul Fondo acquirente non graveranno spese o diritti di qualsiasi natura relativi sia alla sottoscrizione che al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la Compagnia non addebita alcuna commissione per la gestione finanziaria, né sulla parte del fondo relativa agli OICR collegati, né sulle altre parti.

#### **Art. 6 – Valore delle quote**

Il valore corrente delle quote del Fondo Interno è determinato da parte della Società mensilmente l'ultimo giorno del mese, in base al prezzo del penultimo giorno di borsa precedente la ricorrenza stessa, dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti del Fondo Interno, che è al netto delle spese di gestione di cui all'Art.5 del Regolamento, per il numero delle quote riferite allo stesso. In caso di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali, il prezzo è quello dell'ultimo giorno lavorativo precedente. Ai fini delle chiusure contabili (30 Giugno e 31 Dicembre) viene effettuata un'ulteriore valorizzazione sulla base dell'ultimo valore di borsa disponibile nel mese.

Nel caso in cui la mancata quotazione di un valore mobiliare non permettesse alla Società di determinare il valore delle quote, le operazioni di investimento e di disinvestimento riguardanti il contratto verranno posticipate alla prima valorizzazione successiva alla quotazione del valore mobiliare stesso.

#### **Art. 7 - Revisione contabile**

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 39/2010 la quale deve accertare la rispondenza della gestione al regolamento del Fondo e la correttezza della valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

Cardif Vita S.p.A.